

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 287/CGF  
(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 181/CGF– RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2013**

## **COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Marco Lipari, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 7.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL C.U. N. 146/A DEL 7.5.2012, TITOLO I) PARAGRAFO IV) PUNTO 1 E 8, COMMA 1, CGS (NOTA N. 2559/252 PF12-13 SP/BLP DEL 2.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012)**

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la Società A.S. Andria Bat S.r.l ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012 con la quale alla Società medesima è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica nonché dell'ammenda di €7.000,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

La Società appellante ha lamentato che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardivi i bonifici in favore dei tesserati, in quanto essi sono stati effettuati nell'ultimo giorno utile mentre le date successive sono quelle relative alla "lavorazione" degli stessi.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che a seguito di accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.C. il pagamento ai tesserati delle mensilità di maggio-giugno 2012 è avvenuto tardivamente; la Co.Vi.So.C. ha altresì evidenziato che "i fondi necessari al pagamento di dette competenze sono stati accreditati sul conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi oltre il termine del 17.9.2012".

A quest'ultimo riguardo, per fugare ogni residuo dubbio, questa Corte con Ordinanza del 10.1.2013 ha richiesto alla Società di fornire, entro il termine del 31.1.2013, provata dimostrazione della sussistenza, alla data del 17.09.2012, della disponibilità finanziaria, anche derivante dalla esistenza di un contratto di affidamento bancario, eventualmente ulteriore rispetto alle somme fisicamente presenti in conto corrente.

L'indicato termine è spirato senza l'invio, da parte della Società, di quanto richiesto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Andria Bat s.r.l. di Andria (Barletta-Andria- Trani) non essendo pervenuta ad opera della parte la richiesta documentazione.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO CALC. FABRIS MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 N.O.I.F. – NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA DEL 13.7.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2013)**

Il Procuratore Federale Vicario ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il legale rappresentante della AS Biellese 1902 (di seguito anche "Biellese"), nonché alcuni dirigenti e collaboratori della stessa predetta società per avere, in concorso tra loro, costituito delle provviste di denaro, attraverso ricevute di rimborsi spese non veridiche, per poter procedere al pagamento di compensi e premi *in nero* – poi effettuati – in favore di propri calciatori e dirigenti, con ciò concorrendo al dissesto economico finanziario della Biellese.

Ha, altresì, deferito i calciatori della Biellese (indicati al punto 6 dell'atto di deferimento), tra cui Marco Fabris, per avere pattuito e riscosso i suddetti compensi e premi *in nero*, oltre, alla stessa Biellese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati, dirigenti e calciatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 C.G.S..

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 94 N.O.I.F. «sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato».

Alcune posizioni venivano definite con patteggiamento *ex art.* 23 C.G.S. e formalizzate con Com. Uff. n. 47/CDN del 4.12.2012. Altri deferiti, costituitisi nel procedimento di *prime cure*, hanno invece chiesto il loro proscioglimento, sotto diversi profili, svolgendo eccezioni di improcedibilità per violazione dei termini per la conclusione delle indagini, di intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare e deducendo in ordine alla genericità ed infondatezza, nel merito, degli addebiti loro contestati.

Preliminarmente esaminate e disattese le eccezioni di improcedibilità e prescrizione avanzate dalle difese dei calciatori deferiti, la C.D.N. riteneva, nel merito, il deferimento fondato e, per quanto qui specificamente interessa, accertava che «gli importi *in nero* pattuiti e riscossi» dal calciatore Fabris Marco ammontano ad € 22.525,00. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la C.D.N. comminava ai deferiti le sanzioni come sostanzialmente richieste dalla Procura e, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento d'appello, infliggeva al calciatore Fabris Marco 2 mesi di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

Avverso la suddetta decisione di cui al Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012, il sig. Marco Fabris propone reclamo con atto del 15.1.2013, sostenendo di aver ricevuto notizia della impugnata decisione, in data 11.1.2013 solo tramite la telefonata di un amico. Il reclamante eccepisce, dunque, preliminarmente, difetto di notifica e conseguente «nullità procedimentale», evidenziando come mai nessuna comunicazione relativa al procedimento di cui trattasi sia stata effettuata presso la sua residenza. In tal ottica, espone di non giocare più a calcio dal 2009, stagione in cui ha giocato con l'Albignasego Calcio. Il vizio nella instaurazione del procedimento di contestazione, a dire del reclamante, avrebbe impedito ogni sua utile difesa nel giudizio innanzi alla C.D.N..

Nel merito, il sig. Fabris fa presente che la sua posizione è già stata oggetto di procedimento tributario, «che si è concluso con un parziale stralcio delle sanzioni» e che, come già dedotto in quella sede, «del sistema di asseriti falsi rimborsi i calciatori (quantomeno il sottoscritto) non erano certo a conoscenza».

Pur contestando, pertanto, nel merito ogni suo coinvolgimento e responsabilità insiste nella

richiesta di rinnovazione del procedimento, attesi i lamentati vizi dello stesso.

Alla seduta innanzi a questa C.G.F. è comparso il reclamante personalmente, assistito dall'avv. Filippi, che ha illustrato e precisato il reclamo e le relative conclusioni. È altresì comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritiene questa Corte di non poter procedere all'esame delle eccezioni e deduzioni svolte dal sig. Marco Fabris, essendo il reclamo inammissibile, poiché proposto avverso decisione passata in giudicato, in ordine alla quale la tutela degli asseriti diritti e interessi del reclamante poteva, semmai, essere assicurata dal rimedio previsto e disciplinato dall'art. 39 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti dallo stesso richiesti.

Ogni altro profilo resta, dunque, assorbito.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Fabris Marco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II "CRITERI INFRASTRUTTURALI" LETT. A), PUNTI 1) E 2) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2623/86 PF12-13/SP/PP DEL 7.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)**

Con la delibera impugnata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto alla società reclamante la sanzione di € 20.000,00 di ammenda per le violazioni esposte in epigrafe, "per non avere provveduto, entro il termine del 20.6.2012, al deposito della attestazione di disponibilità dello stadio di G.D. Tursi di Martina Franca e la licenza di cui all'articolo 68 del TULPS relativa al citato impianto, così come previsto dal Com. Uff. n. 146/A del Consiglio Federale emesso in data 7.5.2012".

La società ricorrente svolge un'ampia e articolata ricostruzione della vicenda che ha condotto alla decisione impugnata, richiamando la propria memoria difensiva prodotta nelle precedenti fasi del procedimento.

In primo luogo, la reclamante deduce la "nullità del provvedimento impugnato per mancanza e/o insufficienza della motivazione", asserendo che le proprie difese non sarebbero state adeguatamente vagliate dalla C.D.N.. Al riguardo, va evidenziato che l'effetto devolutivo dell'appello impone di valutare il merito della decisione adottata, senza che assuma autonoma rilevanza la prospettata inadeguatezza della motivazione.

Con un secondo mezzo di gravame, la ricorrente sostiene di avere provveduto, sin dal 14 giugno a indicare la disponibilità dello stadio Tursi. Aggiunge che la Lega aveva indicato una serie di interventi da effettuare: pertanto, dovrebbe dirsi raggiunto lo scopo prefissato dalla norma.

La tesi della ricorrente non può condividersi. L'illecito addebitato alla società concerne non la mancata indicazione della disponibilità di un'adeguata struttura sportiva, ma, piuttosto, l'omessa produzione della documentazione attestante la disponibilità della struttura. Pertanto, risulta comprovata la violazione del termine stabilito per il deposito della prescritta attestazione.

Con un terzo motivo, la ricorrente ribadisce di aver operato in perfetta buona fede, ponendo tutte le attività necessarie per sollecitare il comune di Martina Franca ad adottare le misure necessarie per ottenere la disponibilità dello stadio.

Neanche questo argomento difensivo coglie nel segno. Infatti, seppure è vero che nel comune di Martina Franca, durante il periodo considerato, si è verificato un avvicendamento nei vertici politico-amministrativi, tale circostanza non ha influito, in modo determinante, sulle competenze riservate alla dirigenza amministrativa. Pertanto, le riscontrate omissioni vanno imputate alla società, a titolo di colpa.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che, in quanto società neopromossa al campionato di Lega Pro, avrebbe potuto trasformarsi in S.r.l. entro il 30.6.2012. Pertanto, a suo dire, anche il termine per il deposito della documentazione avrebbe dovuto essere differito a tale data.

Il motivo è privo di pregio: infatti, gli adempimenti relativi alla disponibilità di adeguate strutture sportive sono soggetti a diversi termini. E le autorizzazioni rilasciate alla società neopromossa restano intestate a tale soggetto, anche in seguito alla eventuale trasformazione in S.r.l.

Con un quinto mezzo di ricorso, la reclamante sostiene che il provvedimento adottato dal Consiglio Federale il 19.7.2012, riguardante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dell'impianto sportivo, attribuendo la licenza nazionale alla società, avrebbe eliminato in radice ogni ipotesi di illecito, ritenendo fondate le ragioni del tardivo deposito dei documenti relativi allo stadio Tursi.

La censura non merita accoglimento. Infatti, il Consiglio Federale, pronunciandosi ai fini del rilascio della licenza nazionale, ha verificato l'attuale sussistenza delle condizioni richieste, senza in alcun modo valutare le ragioni del ritardato deposito della documentazione prescritta.

Da ultimo, la società ricorrente chiede la rideterminazione della sanzione, secondo i principi della continuazione.

Il motivo deve essere disatteso, perché le due omissioni, entrambe colpose, presentano obbiettiva autonomia e pertanto, non sono riconducibili ad un'unica determinazione della società.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Martina Franca 1947 s.r.l. di Martina Franca (Taranto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **5) RICORSO S.C. VALLÉE D'AOSTE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FILIPPELLA FILIPPO;**  
- **AMMENDA DI € 40.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), "CRITERI INFRASTRUTTURALI", LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3166/80 PF12-13/SP/PP DEL 27.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)**

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la Società S.C. Vallée D'Aoste S.r.l ed il suo Presidente p.t. ing. Filippo Filippella hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013 con la quale alla Società medesima è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di €40.000,00 ed al suo Presidente p.t., ing. Filippo Filippella, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 per non aver depositato, entro il termine del 20.6.2012, la prescritta documentazione presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C..

La Società appellante ha lamentato che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardivo il deposito della documentazione, in quanto tale deposito è avvenuto tempestivamente ed inoltre la stessa Commissione Criteri Infrastrutturali, nella nota del 6.8.2012 diretta alla Procura Federale, ha riconosciuto l'avvenuta consegna della documentazione nel termine previsto.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il deposito della prescritta documentazione è avvenuto tardivamente, come attestato, tra l'altro, dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, proprio nella nota del 6 agosto 2012 diretta alla Procura Federale.

Dalla citata nota si evince, altresì, che la Società appellante, che in un primo momento aveva proposto istanza in deroga a svolgere l'attività presso lo Stadio "G. Pistoni" di Ivrea (istanza comunque non corredata della necessaria documentazione comprovante la disponibilità del suddetto impianto e della relativa licenza di cui all'art. 68 del TULPS) ha poi cambiato impianto,

individuandolo nello Stadio "F. Cerutti" di San Giusto Canadese per il quale, nel termine previsto, non ha depositato la prescritta documentazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Vallée d'Aoste di Saint Christophe (Aosta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. avverso le sanzioni:**

- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. GHEZZI ERCOLE;**
  - **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), "CRITERI INFRASTRUTTURALI", LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3186/82 PF12-13/SP/PP DEL 28.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)**

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la Società Tritium Calcio 1908 S.r.l ed il suo Presidente p.t. Ercole Ghezzi hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013 con la quale alla Società medesima è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 ed al suo Presidente p.t., Ercole Ghezzi, la sanzione dell'inibizione per mesi 1 per non aver depositato, entro il termine del 20.6.2012, la prescritta documentazione presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. ed in particolare il nulla osta del Prefetto di Milano per l'utilizzo dello Stadio Brianteo di Monza.

La Società appellante ha lamentato preliminarmente l'erronea applicazione di norme di legge con conseguente inammissibilità del deferimento di prime cure e, in via principale, che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto colpevole il ritardo nel deposito della documentazione, trascurando, nella decisione, la valutazione della buona fede nel comportamento tenuto dalla Società nonché la non imputabilità alla Società della condotta violativa.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Quanto alla richiesta formulata in via preliminare, occorre osservare che nessun errore è stato compiuto dalla Procura Federale nella individuazione ed applicazione di norme in quanto la stessa ha chiamato la Società a rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. specificando poi che tale violazione è in relazione a quanto disposto dal Titolo II, Criteri Infrastrutturali, lettera a, punto 3): in nessun modo tale espressione fa ipotizzare il volersi riferire al titolo II C.G.S. che, come asserito dalla stessa appellante, disciplina tutt'altra materia.

Quanto al merito, occorre ribadire che dalla documentazione in atti risulta che il deposito della prescritta documentazione è avvenuto tardivamente, come attestato, tra l'altro, dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, nella nota del 6.8.2012 diretta alla Procura Federale; altre valutazioni non spettano a questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Tritium Calcio 1908 s.r.l. di Trezzo sull'Adda (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/SALERNITANA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva all'Aversa Normanna S.r.l. l'ammenda di € 2.500,00 perché propri sostenitori durante la gara con la Salernitana (del 20.1.2013) indirizzavano sputi verso calciatori della squadra avversaria in

riscaldamento muscolare nei pressi della rete di recinzione, e per comportamento offensivo verso un addetto federale; gli stessi durante la gara tentavano di venire a contatto con l'opposta tifoseria, verso la quale lanciavano vari oggetti, prontamente fermati dalla forza pubblica.

Guardando ai mezzi di prova privilegiata di cui all'art. 35 C.G.S. si rileva che il rapporto dell'arbitro segnalava soltanto dei giocatori espulsi, mentre l'assistente segnalava di aver richiamato l'attenzione dell'arbitro a causa di vari oggetti lanciati dai tifosi ospiti all'interno del terreno di gioco e nel campo, fra i quali un sasso di notevole grandezza.

Il Commissario di campo segnalava altresì che le misure d'ordine prese dalla società erano da ritenersi insufficienti: erano presenti 20 "stewards", ma nessuno di essi era presente in tribuna Romaniello (tifosi ospiti) né in curva nord (tifosi locali) né alla cancellata che divide i due settori, luogo in cui sono successi gravissimi incidenti tra le due tifoserie, e tra la tifoseria ospite della Salernitana e le forze dell'ordine. Segnalava ancora che dalla Tribuna Romaniello venivano accesi e fatti esplodere n. 10 petardi di fortissima potenza, ed altresì n. 8 fumogeni (provenienti sempre dal settore occupato dai tifosi ospiti che lanciavano anche 2 seggiolini divelti, e 10 bottigliette di acqua minerale contro le forze dell'ordine).

Si segnalava, infine, che dalla tribuna occupata dai tifosi locali venivano rivolti verso esso commissario di campo i seguenti insulti: "*Commissario sei una m...*", "*Lega di m...*", "*sei un figlio di p.....*"; oltre a ciò venivano lanciati (diretti) numerosi sputi a tre calciatori di riserva della Salernitana, che stavano effettuando riscaldamento.

Attraverso la decisione del Giudice Sportivo, proponeva rituale reclamo la Società Aversa Normanna, in persona del suo legale rappresentante, dolendosi dell'eccessività della sanzione comminata rispetto al reale succedersi degli eventi da imputare soprattutto al fare provocatorio ed offensivo del giocatore della Salernitana Montervino. Si osserva, poi, come dal resoconto del commissario di campo emerge che i tifosi locali si limitavano solo al tentativo di contatto con l'avversa tifoseria senza mai scadere in alcun tipo di lancio di oggetti; mentre gli sputi indirizzati verso i calciatori del club ospite, non attingevano in alcun modo gli atleti medesimi.

A parere della difesa della Società nella fattispecie ricorrerebbero talune significative circostanze, valutabili ai sensi degli artt. 13 e 14 C.G.S. Infatti si utilizzavano 20 stewards; v'è stata un'indubbia opera di prevenzione e di cooperazione con le forze dell'ordine; a prescindere dalle condotte ascritte ai tifosi locali v'è stato un regolare svolgimento della gara. Si sottolinea, poi, che la Società non ha alcun precedente sia generico che specifico. Si richiama, infine, una sentenza di questa Sezione (del 28.3.2012) che in una fattispecie analoga infliggeva l'ammenda di €2.000,00.

Si conclude per l'accoglimento dell'appello e per una congrua riduzione della sanzione.

I motivi di doglianza non hanno ragion d'essere e, pertanto, il reclamo va respinto.

Le varie condotte gravemente ingiuriose integrano le fattispecie previste e punite dall'art. 19, comma 4 C.G.S. e dall'art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

Che vi sia stata una lesione della reputazione dell'immagine e della dignità personale del commissario di campo e della Lega è provato e incontrovertibile. Così come deve ritenersi lesivo dell'immagine lo sputo diretto ad un soggetto operante nell'ordinamento sportivo, come il calciatore, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato attinto o meno.

I fatti, poi, sono al di fuori del paradigma dell'art. 13, in quanto non ricorrono congiuntamente tre delle circostanze ivi indicate e la società risponde ai sensi dell'art. 14 in quanto dal lancio degli oggetti, sia pure più contenuto di quello della tifoseria della Salernitana, è derivato un periodo per l'incolumità pubblica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Aversa Normanna di Aversa (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO AS GUBBIO 1910 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GUERRI SIMONE INFLITTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 3.2.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 5 febbraio 2013, a seguito della gara Pisa/Gubbio del 3 febbraio 2013, ha inflitto al calciatore Simone Guerri della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”.

La A.S. Gubbio 1910 S.r.l., in persona del Presidente sig. Marco Fioriti, ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che la adrenalina e la tensione agonistica avrebbero potuto portare alcuni giocatori del Gubbio, tra cui Simone Guerri, a protestare nei confronti della terna arbitrale e che in realtà non sarebbe stato posto in essere dal sig. Guerri alcun atteggiamento offensivo nei confronti della terna arbitrale.

Di talché, nel segnalare l'encomiabile professionalità del calciatore e la sua correttezza sportiva, ha chiesto in via preliminare l'annullamento della sanzione e, comunque, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla squalifica per due giornate.

Il ricorso è in parte fondato e va accolto e, per l'effetto, la sanzione della squalifica per due gare effettive va ridotta ad una gara effettiva.

Dal rapporto dell'Arbitro, sig. Ivano Pezzuto, emerge che al 31' del secondo tempo il n. 11 del Gubbio, Simone Guerri, è stato espulso “come da segnalazione assistente Boz”.

Il rapporto dell'assistente sig. Francesco Boz indica che “al 31' del s.t. richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere il n° 11 Guerri Simone (Società Gubbio) in quanto già sostituito protestava nei miei confronti e nei confronti del direttore di gara dopo una decisione arbitrale, alzandosi dalla panchina ed avvicinandosi verso di me con gesta plateali e profferendo varie frasi con urla, tra cui: ‘che cazzo fate! Non guardate un cazzo!’; il tutto al di fuori dell'area tecnica”.

La Corte ritiene che, pur in presenza di una condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, possa nel caso di specie valutarsi come circostanza attenuante il fatto che l'espressione offensiva può sostanzialmente ridursi ad una sola e la considerazione che una concausa della stessa può essere individuata nell'essersi verificato l'episodio a secondo tempo ampiamente inoltrato, quando la tensione agonistica ed il risultato avverso hanno potuto produrre una crescente, anche se non giustificata, emotività nell'atleta.

Al parziale accoglimento del ricorso segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 s.r.l. di Gubbio (Perugia) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Guerri Simone a 1 giornata di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 6 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete